

FABIANA TUCCILLO
NOTAIO

Repertorio n. 10105

Raccolta n. 4370

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di febbraio.

In Milano, nel mio studio in via Previati n. 31, alle ore nove e trenta.

Innanzi a me Fabiana Tuccillo, notaio in Milano, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese

si è riunita

l'assemblea della società "CANADENERGY S.R.L.", società a responsabilità limitata con unico socio, con sede in Milano in via Tonale n. 22, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano al n. 2029865 R.E.A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 08498150963,

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) aumento del capitale sociale a pagamento, da euro 10.000,00 ad euro 250.000,00
- 2) adozione nuovo testo di statuto
- 3) modifica organo amministrativo
- 4) nomina sindaco unico.

E' presente:

PAOLO LEVI, nato a Milano il 28 febbraio 1965 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, amministratore.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo, io notaio do atto che assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto sociale, l'Amministratore Paolo Levi il quale:

constatato

--- che è presente l'unico socio "ITALPOWER 1 S.P.A." con sede in Milano, via Tonale n. 22, in persona del consigliere Enrico Giuseppe Montangero, nato a Borgomanero il 13 marzo 1944;

--- che è presente l'organo amministrativo in persona degli amministratori Paolo Levi ed Enrico Giuseppe Montangero;

--- che non esiste l'organo di controllo;

accertata

l'identità e la legittimazione dei presenti

dichiara

validamente costituita questa assemblea essendo presente l'intero capitale sociale e l'organo amministrativo ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

Preliminarmente l'Assemblea autorizza il Presidente a trattarne unitariamente i capi, data la stretta connessione tra

Ufficio delle Entrate

Milano 6

Reg. il 26 febbraio 2014

N. 3957 Serie 1T

Per € 200,00

gli stessi esistente.

In primo luogo il Presidente, nella sua qualità di Amministratore della società, fa presente agli intervenuti che, al fine di capitalizzare la società per investimenti da effettuare in Canada, appare quanto mai opportuno procedere ad una congrua ricapitalizzazione a mezzo di un aumento del capitale da euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero).

Detto aumento dovrà essere sottoscritto entro il 31 marzo 2014 e sarà scindibile.

Tale aumento sarà offerto, formalmente, in opzione al socio unico, ma è destinato all'ingresso nella compagine sociale di nuovi soci che si sono già espressi in tal senso.

Lo stesso Presidente, inoltre, assicura l'eseguibilità legale dell'aumento di capitale, essendo quello attuale interamente liberato.

Il Presidente, poi, informa che a seguito dell'entrata di nuovi soci, appare opportuno cambiare il sistema amministrativo e nominare nuovi amministratori in rappresentanza dei nuovi soci. In argomento riferisce che si sono resi disponibili ad accettare la carica di amministratori i signori

- LUCA ROFFI, nato a Milano il 20 agosto 1981, domiciliato in Desio, via Due Palme n. 105, codice fiscale RFF LCU 81M20 F205W;

- EMILIO MASSIONE, nato a San Pellegrino Terme il 25 agosto 1943, domiciliato in Milano, via San Siro n. 31, codice fiscale MSS MLE 43M25 I079U;

- GUIDO ANGELO BORGHI, nato a Milano il 14 febbraio 1973, domiciliato a Monticello Brianza, via Volta n. 21, codice fiscale BRG GNG 73B14 F205N;

i quali formeranno un consiglio di amministrazione.

Sempre in vista dell'ampliamento della compagine sociale, si rende opportuno adottare un nuovo statuto, statuto già circolato e condiviso dai futuri soci e conosciuto anche dall'attuale socio unico.

Infine il Presidente ricorda che, qualora l'aumento dovesse essere sottoscritto, si renderebbe necessaria la nomina di un sindaco unico e propone di nominare sin da ora il dottor FEDERICO CALLONI, nato a Busto Arsizio il 15 agosto 1984, domiciliato in Busto Arsizio, via Siracusa n. 23/8, codice fiscale CLL FRC 84M15 B300V, numero di iscrizione 162825, nominato con decreto ministeriale 14 giugno 2011.

L'assemblea della "CANADENERGY S.R.L.", dopo breve discussione,

all'unanimità

delibera

= I =

di aumentare, a pagamento, il capitale sociale di euro 240.000,00 (duecentoquarantamila virgola zero zero), quindi portando il capitale sociale da euro 10.000,00 (diecimila

virgola zero zero) ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero), aumento da offrire in opzione al socio unico, in proporzione delle quote possedute e per l'inoptato a terzi.

Tale aumento sarà da collocarsi, alla pari, a cura dell'organo amministrativo entro e non oltre il 31 marzo 2014, il tutto con l'espressa previsione che il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, anche se non sarà stato integralmente sottoscritto.

Sospendendo la seduta il Presidente riferisce a me notaio che il socio unico intende rinunciare parzialmente sin d'ora al proprio diritto d'opzione ed ha dichiarato di voler sottoscrivere una quota di nuova emissione pari ad Euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento virgola zero zero).

Il socio unico, quindi, a mezzo del legale rappresentante, rinuncia a sottoscrivere l'aumento per euro 202.500,00 (duecentoduemilacinquecento virgola zero zero).

Riprendendo la seduta, l'assemblea della "CANADENERGY S.R.L.",

sempre all'unanimità

delibera

= II =

di dare mandato agli amministratori affinché, anche disgiuntamente, con i più ampi poteri, alla luce della parziale rinuncia al diritto d'opzione del socio unico, abbiano a procedere al collocamento delle residue nuove partecipazioni non sottoscritte dal socio unico, in una o più riprese presso i soggetti interessati.

Gli amministratori sono pertanto autorizzati a determinare tutte le condizioni e le modalità della progettata operazione, a fissare la data di godimento e quant'altro inerente al collocamento delle nuove partecipazioni al capitale ed a procedere con ogni più ampio potere, osservate le disposizioni dell'art. 2481 bis c.c., con esclusione della sollecitazione al pubblico risparmio. In particolare gli amministratori potranno anche collocare presso terzi le partecipazioni non sottoscritte dagli aventi diritto, con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incumbente od atto;

= III =

di modificare l'articolo dello statuto sociale relativo al capitale sociale nel modo seguente:

"Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero centesimi) ed è diviso in quote.

Con deliberazione in data 24 febbraio 2014, assunta con verbale ricevuto dal notaio Fabiana Tuccillo di Milano, l'assemblea dei soci ha deliberato l'aumento del capitale sociale da euro 10.000,00 ad euro 250.000,00. Tale aumento è scindibile e potrà essere sottoscritto entro il 31 marzo 2014."; e di modificarlo, successivamente, in ragione delle sotto-

scrizioni raccolte, dando mandato all'organo amministrativo, di procedere alla pubblicazione dello statuto sociale aggiornato;

= IV =

di adottare un nuovo testo di statuto che si allega sotto la lettera A);

= V =

di accettare le dimissioni degli amministratori Paolo Levi ed Enrico Giuseppe Montangero, ratificandone l'operato e di nominare un consiglio di amministrazione composto di

consiglieri, nelle persone di

- LUCA ROFFI, nato a Milano il 20 agosto 1981, domiciliato in Desio, via Due Palme n. 105, codice fiscale RFF LCU 81M20 F205W;

- EMILIO MASSIONE, nato a San Pellegrino Terme il 25 agosto 1943, domiciliato in Milano, via San Siro n. 31, codice fiscale MSS MLE 43M25 I079U;

- GUIDO ANGELO BORGHI, nato a Milano il 14 febbraio 1973, domiciliato a Monticello Brianza, via Volta n. 21, codice fiscale BRG GNG 73B14 F205N;

= VI =

di nominare sindaco unico il dottor FEDERICO CALLONI, nato a Busto Arsizio il 15 agosto 1984, domiciliato in Busto Arsizio, via Siracusa n. 23/8, codice fiscale CLL FRC 84M15 B300V, numero di iscrizione 162825, nominato con decreto ministeriale 14 giugno 2011;

= VII =

di conferire all'organo amministrativo i più ampi poteri per l'attuazione delle delibere testè assunte e per introdurre le varianti che, nel rispetto della volontà espressa dai soci, si rendessero necessarie in sede di iscrizione.

Null'altro essendovi da deliberare, proclamati i risultati della votazione, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore dieci e trenta e chiede a me notaio di allegare a questo atto il nuovo testo dello statuto sociale, nella versione aggiornata.

Aderendo io notaio allego l'indicato documento sotto la lettera A), dalla cui lettura vengo dispensata.

Di questo atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su un foglio per quattro facciate, ho dato lettura al costituito che lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore dieci e cinquanta.

Firma-

to: Paolo Levi - Fabiana Tuccillo Notaio (sigillo)

Allegato A) del repertorio n. 10105/4370

S T A T U T O

della società a responsabilità limitata

"CANADENERGY S.R.L."

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata con la

denominazione "CANADENERGY S.R.L."

ARTICOLO 2) OGGETTO

La società ha per oggetto:

- lo studio, la progettazione e l'esecuzione di studi di fattibilità, l'individuazione di siti e la realizzazione di parchi fotovoltaici ed impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili, nonché la gestione degli stessi;
- la vendita di elettricità, di gas e di calore, prodotti da fonti rinnovabili.

La società ha inoltre per oggetto, purché ciò non configuri esercizio di attività di raccolta del risparmio nei confronti del pubblico, l'assunzione di partecipazioni in altre società sia italiane che estere, aventi il medesimo o analogo o connesso o complementare oggetto, anche partecipando alla loro costituzione e sottoscrivendo quindi quote o azioni. La società, per il miglior perseguimento dell'oggetto sociale e purché in via strumentale alla realizzazione dello stesso, potrà altresì compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare o di servizio, partecipare come socio in imprese operanti sia in Italia sia all'Estero, assumere interessenze o compartecipazioni in imprese aventi scopo analogo o connesso o complementare. La società, sempre per il perseguimento dell'oggetto sociale, potrà concedere garanzie reali e personali anche a favore di terzi ivi comprese le fidejussioni e potrà compiere attività finanziarie, purché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

ARTICOLO 3) SEDE

La società ha sede in Milano.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire - sia in Italia che all'estero - succursali, agenzie e rappresentanze, di sopprimerle e trasferirle, di modificare l'indirizzo della sede legale della società nell'ambito dello stesso Comune in cui esso è fissato.

Con decisione dei soci potrà essere deliberata l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede legale in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO 4) DURATA

La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata.

ARTICOLO 5) CAPITALE - Aumenti e riduzioni

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero centesimi) ed è diviso in quote.

Con deliberazione in data 24 febbraio 2014, assunta con verbale ricevuto dal notaio Fabiana Tuccillo di Milano, l'assemblea dei soci ha deliberato l'aumento del capitale sociale da euro 10.000,00 ad euro 250.000,00. Tale aumento è scindibile e potrà essere sottoscritto entro il 31 marzo 2014.

Esso può essere aumentato a titolo gratuito o a pagamento mediante conferimento di denaro, crediti e di beni in natura e

di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze infra indicate.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscrivere in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

E' attribuita ai soci la facoltà, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482 ter cod. civ., di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere ommesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del revisore se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale. L'Assemblea può deliberare la riduzione di capitale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende, nelle quali la società abbia compartecipazione.

ARTICOLO 6) FINANZIAMENTI

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso e gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 7) TRASFERIBILITA' PARTECIPAZIONI SOCIALI

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi a condizione che, unitamente alle partecipazioni e nel medesimo contesto, siano trasferiti al medesimo cessionario gli eventuali crediti alla medesima data vantati nei confronti della società a titolo di finanziamento dal socio trasferente (resta inteso che in caso di trasferimento parziale della partecipazione, tali crediti verranno trasferiti pro quota).

Tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti al Registro Imprese, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, ai sensi del presente articolo.

L'intestazione a Società Fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Anche l'intestazione a Società Fiduciaria da parte di altra fiduciaria non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo, purchè non sia modificato il soggetto fiduciante.

Per "partecipazioni" si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Per "trasferimento", "trasferire" e ulteriori declinazioni ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi inter vivos di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento in società, dazione in pagamento, cessione in blocco, forzata o coattiva, trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, e donazione.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende vendere o comunque trasferire a titolo gratuito od oneroso la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i Soci, mediante lettera raccomandata A.R. inviata al domicilio di ciascuno di essi o mediante altri mezzi idonei a comprovare l'avvenuto ricevimento; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento se a titolo oneroso;

- i soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione, cui la comunicazione si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R. o mediante altri mezzi idonei a comprovare l'avvenuto ricevimento consegnati non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Scaduto tale termine si intenderà che vi abbiano rinunciato.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione nel capitale. Nel caso in cui il numero delle quote sia insufficiente, si procederà al sorteggio.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano

espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non prevede un corrispettivo ovvero, qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato di comune accordo tra le parti.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi.

In caso di mancato accordo della nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, su richiesta della parte più diligente.

Il diritto di prelazione spetta anche in caso di trasferimento della nuda proprietà della partecipazione, nonchè per il caso di costituzione dell'usufrutto. Per la costituzione del pegno sulle partecipazioni, occorrerà il preventivo consenso scritto dei soci.

Non si farà luogo all'esercizio del diritto di prelazione nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore dei seguenti soggetti:

- a. di altri soci;
- b. del coniuge di un socio;
- c. parenti in linea retta o collaterale di un socio fino al terzo grado di parentela;
- d. di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento delle partecipazioni è richiesto il gradimento dell'assemblea dei soci che delibererà con le maggioranze indicate di seguito.

Pertanto il socio che intenda trasferire la propria partecipazione, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di trasferimento, contenente l'indicazione della persona del cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.

L'assemblea dei soci dovrà, senza indugio, pronunciare il gradimento e dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal Registro Imprese, al socio la decisione sul gradimento. L'assemblea dei soci deciderà con il voto favorevole dei soci che rappresentino oltre i due terzi del capitale sociale, fermo restando che nel calcolo della quota di capitale necessaria ai fini della maggioranza non sarà computata la partecipazione del socio richie-

dente il gradimento.

Qualora entro il termine di 30 giorni dal ricevimento da parte della Società richiesta di gradimento, l'assemblea non deliberi il rifiuto del gradimento, il gradimento medesimo si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione. Nel caso in cui l'assemblea si esprima negativamente circa il gradimento, il socio richiedente il gradimento potrà esercitare il diritto di recesso ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2469 e dell'articolo 2473 del codice civile.

Il gradimento non è richiesto nel caso di trasferimento della partecipazione ai seguenti soggetti:

- a. altri soci;
- b. coniuge di un socio;
- c. parenti in linea retta o collaterale di un socio fino al terzo grado di parentela;
- d. società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia.

Trasferimento delle partecipazioni a causa di morte.

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili mortis causa agli eredi legittimi o testamentari del socio defunto.

ARTICOLO 8) DIRITTO DI COVENDITA

Qualora uno o più soci che siano complessivamente titolari di una partecipazione almeno pari alla maggioranza assoluta del capitale sociale della Società (il "Socio Cedente"), intendano trasferire ad un terzo le proprie quote di partecipazione in tutto o in parte (le "Quote da Vendere"), dovranno darne comunicazione scritta agli altri soci almeno 20 giorni lavorativi prima della data concordata per il trasferimento, indicando anche il numero delle Quote da Vendere, nonché i termini e le condizioni relative al loro trasferimento. Su richiesta di uno o più degli altri soci (gli "Altri Soci Cedenti"), da effettuarsi entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del Socio Cedente, quest'ultimo dovrà fare sì che il terzo acquirente acquisti un numero di Quote degli Altri Soci Cedenti che avranno validamente effettuato tale richiesta che sia proporzionale, con riferimento alla percentuale di partecipazione detenuta da ciascuno di essi nel capitale della società, al numero delle Quote da Vendere vendute dal Socio Cedente (il "Diritto di Covendita"). A tal proposito, in caso di esercizio del Diritto di Covendita, la vendita delle partecipazioni da parte del Socio Cedente e degli Altri Soci Cedenti sarà soggetta ai medesimi termini ed alle medesime condizioni negoziate e concordate dal Socio Cedente con il terzo acquirente. Qualora il terzo acquirente non acquistasse le Quote degli Altri Soci Cedenti ai sensi di quanto previsto al presente paragrafo, il Socio Cedente non potrà perfezionare la compravendita delle Quote da Vendere, a pena di inefficacia della stessa nei

confronti degli altri soci della società.

Qualsiasi atto posto in essere in violazione del presente articolo non avrà alcun effetto nei confronti della società e degli altri soci ed in forza di tale atto nessun diritto o potere può essere trasferito a soggetti terzi.

ARTICOLO 9) ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea o i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'Assemblea è convocata da ciascun Amministratore.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni o, quando particolari esigenze lo richiedano, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 cod. civ., entro il termine di 180 (centottanta) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'Organo Amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (a puro titolo esemplificativo: fax, telegramma, posta elettronica, ecc.), fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'adunanza. In particolare l'avviso di convocazione deve essere inviato a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministra-

tori ed i Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 10) INTERVENTO E VOTO

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese.

Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, con delega rilasciata per iscritto, anche da un non socio, purché non Amministratore, sindaco o dipendente della società.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio del diritto di voto da parte della società fiduciaria potrà avvenire anche tramite più delegati ove la medesima società fiduciaria dichiara di operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

(a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea cui partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479-bis, ultimo comma, c.c.) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.

ARTICOLO 11) PRESIDENTE E VERBALIZZAZIONE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona designata dall'Assemblea stessa.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'Assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal Presidente.

Nei casi di legge e quando l'Organo Amministrativo o il Presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ARTICOLO 12) CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO PER ISCRITTO

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

(a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa;

(b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere;

(c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della Società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta;

(d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli Amministratori ed ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

ARTICOLO 13) MAGGIORANZE

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni riservate per legge alla competenza dei soci, previste dall'art. 2479 del Codice Civile ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno il cinquantun per cento (51%) del capitale sociale e delibera a maggioranza semplice del capitale presente fatta eccezione per le deliberazioni recanti modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto, la nomina dei liquidatori, la trasformazione, fusione e scissione della società, l'approvazione della proposta di ammissione alla procedura di concordato fallimentare o di concordato preventivo, per le quali occorrerà il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, fatte salve le previsioni del successivo articolo 14.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni

ni, l'esercizio del diritto di voto da parte della società fiduciaria potrà avvenire in maniera divergente ove la medesima società fiduciaria dichiarerà di operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

ARTICOLO 14) MAGGIORANZA QUALIFICATA

Ad eccezione dei casi previsti dagli articoli 2482 bis e 2482 ter per i quali si applicheranno le maggioranze di legge, le delibere aventi ad oggetto aumenti di capitale della società potranno essere deliberate all'unanimità dei soci salvo il caso in cui i fondi rinvenienti da tali aumenti di capitale siano destinati ad investimenti in progetti eolici nel territorio del Canada, che sulla base di raccomandazioni di investimento presentate all'assemblea dei soci da consulenti all'uopo incaricati dalla Società, presentino previsioni di rendimento per i soci superiori ad un internal rate of return del 15%.

Per internal rate of return si intende, il tasso di rendimento composto, calcolato su base annua, che rende uguale a zero la differenza tra il valore attuale di tutte le somme lorde percepite, a qualsiasi titolo (i.e., a mero scopo esemplificativo ma non limitativo, dividendi, distribuzioni di riserve, restituzioni di capitale, rimborso di finanziamento soci ed interessi sul finanziamento soci ed ogni altro provento, anche quale sostituto di imposta del socio) in un dato momento dai soci ed il valore attuale di tutte le somme versate fino al medesimo momento dagli stessi soci, a qualsiasi titolo (i.e., a mero scopo esemplificativo ma non limitativo, versamenti soci in conto futuri aumenti di capitale, versamenti soci a fondo perduto, aumenti di capitale sia per l'importo del valore nominale che per l'importo del sovrapprezzo, finanziamenti soci).

ARTICOLO 15) AMMINISTRAZIONE

La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due a un massimo di cinque membri, i quali durano in carica fino a un anno e sono rieleggibili. L'assemblea prima di procedere alla loro nomina determina la durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori possono essere nominati anche tra persone non socie.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio. All'Organo amministrativo compete la facoltà di nomina di direttori e procuratori ad negotia per singoli atti o categorie di atti.

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria può essere assegnato ai consiglieri un compenso annuo, nell'ammontare stabilito dall'assemblea stessa.

ARTICOLO 16) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Salvo una diversa unanime deliberazione dell'assemblea la nomina dei componenti del consiglio avverrà sulla base di li-

ste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, tre, quattro, cinque, sei, secondo il numero di liste presentate. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in una unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. Il candidato che abbia ottenuto il maggior quoziente riverse la carica di Presidente. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri eventualmente un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento, nonché un segretario anche estraneo al Consiglio. Il Consiglio può, nei limiti consentiti dalla legge, altresì delegare in tutto o in parte proprie attribuzioni al Presidente, al Vice Presidente o agli Amministratori Delegati, se nominati, e come pure può conferire specifici incarichi o delegare propri poteri a qualsiasi altro dei suoi membri.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'Ordine del Giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori e Sindaci Effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un paese dell'Unione Europea, in Svizzera o in Canada.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci Effettivi in carica, se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

(a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazio-

ne;

(c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel Libro delle Decisioni degli Amministratori.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che:

(a) sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione;

(b) dai documenti sottoscritti dagli Amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa;

(c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel Libro delle Decisioni degli Amministratori e sia conservata agli atti della Società la relativa documentazione;

(d) sia concesso ad almeno due Amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quegli atti che, per legge, sono demandati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalle norme di legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più Amministratori Delegati, nonché ad un Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 17) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, ed al Presidente del Comitato Esecutivo, se nominato.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto

di nomina.

ARTICOLO 18) ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Quando i soci ne ravvisino l'esigenza possono nominare un organo di controllo monocratico o collegiale ed un revisore. La nomina dell'organo di controllo monocratico avverrà a maggioranza semplice. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 19) BILANCIO ED UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio adottando criteri di oculata prudenza, nel rispetto delle norme di legge.

Gli utili risultanti dal bilancio verranno così distribuiti:

- il 5% alla costituzione del fondo di riserva legale fino al raggiungimento dell'importo minimo previsto dalle disposizioni di legge;
- il residuo ai soci in proporzione alle quote sociali, salvo diversa unanime deliberazione dell'assemblea.

ARTICOLO 20) RECESSO DEL SOCIO - ESCLUSIONE DEL SOCIO

I soci hanno diritto di recedere soltanto nei casi previsti dalla legge e dall'art. 7 del presente statuto.

Il recesso può essere esercitato unicamente in relazione all'intera quota di cui è titolare il socio recedente.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla società fiduciaria anche solo per parte della partecipazione intestata ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

Nell'ipotesi di cui sopra il socio che intende recedere dalla società deve inviare alla società, a mezzo lettera raccomandata a r., una dichiarazione scritta entro 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione dell'assemblea o dalla data in cui ha avuto notizia del verificarsi della causa di recesso. La dichiarazione deve contenere le generalità del socio e la quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già e-

esercitato sarà privo di efficacia, nel caso in cui la società revochi la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Può essere escluso per giusta causa il socio che:

- sia dichiarato interdetto o inabilitato con decisione definitiva;
- sia sottoposto a procedure concorsuali.

L'esclusione deve essere approvata dai soci. Ai fini del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

ARTICOLO 21) LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Nei casi in cui il rapporto sociale si sciolga limitatamente ad un socio (recesso, esclusione, mancata continuazione a seguito di decesso), questi o i suoi eredi, hanno diritto al rimborso della partecipazione in proporzione al valore del patrimonio sociale al momento dello scioglimento del rapporto.

Il patrimonio sociale verrà valutato tenendo conto della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali, nonché del suo valore di mercato sulla base di una situazione patrimoniale redatta al momento dello scioglimento.

In caso di disaccordo sulla valutazione della partecipazione, la determinazione della stessa sarà compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo in cui ha sede la società, ai sensi dell'articolo 2473, comma 3°, cod. civ.-

L'Organo Amministrativo deve quindi senza indugio offrire la partecipazione del socio il cui rapporto sociale si è sciolto, in opzione agli altri soci in proporzione alle partecipazioni da questi possedute.

Per l'esercizio dell'opzione i soci hanno un termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della offerta suddetta; coloro che esercitano l'opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione sulle partecipazioni rimaste inoptate.

I soci hanno in ogni caso facoltà di indicare il nominativo del terzo cui la partecipazione inoptata possa essere ceduta. Il nominativo del terzo cui cedere le partecipazioni inoptate è determinato concordemente da tutti i soci.

In caso di mancato collocamento della partecipazione a soci o a terzi, la stessa dovrà essere rimborsata utilizzando ri-

serve disponibili senza ridurre il capitale sociale ed accrescendo la partecipazione medesima proporzionalmente agli altri soci.

In mancanza di riserve disponibili, il rimborso sarà effettuato riducendo corrispondentemente il capitale sociale, con conseguente applicazione dell'articolo 2482 cod. civ.; qualora sulla base di tale norma non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la società verrà posta in liquidazione.

Nel caso di esclusione, tuttavia, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2473 bis cod. civ., il rimborso della partecipazione non potrà avvenire mediante riduzione del capitale sociale.

Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro centottanta giorni dallo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio.

ARTICOLO 22) CONCILIAZIONE

Le parti, anteriormente all'avvio di qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o comunque in relazione ad esso al tentativo di conciliazione da esperirsi presso ICAF - Istituto di Conciliazione e Alta Formazione S.r.l. - con sede in Milano. Il tentativo di conciliazione si svolgerà secondo il regolamento adottato dal predetto Organismo di Conciliazione.

Il foro competente è quello di Milano.

ARTICOLO 23) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Firmato: Paolo Levi - Fabiana Tuccillo Notaio (sigillo)

Copia conforme all'originale si rilascia per uso consentito dalla legge

Milano li